

SERVIZIO LAVORO E GESTIONE RISORSE UMANE

Circolare n. 166/21 del 23-11-2021

Percettori Reddito di cittadinanza – avvio attività autonome o in cooperativa

La circolare Inps n. 175 del 22-11-2021 fornisce istruzioni in merito al beneficio addizionale del Reddito di cittadinanza per l'autoimprenditorialità.

L'istituto ha origine dall'articolo 8 comma 4 Dl 4/2019 che ha previsto,

- in favore dei beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc)
- che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione di tale beneficio,
- il riconoscimento di un beneficio addizionale pari a 6 mensilità del Reddito di cittadinanza, da corrisondersi in un'unica soluzione, nei limiti di 780 euro mensili.

Sul tema l'Istituto aveva emanato il messaggio n. 3212/2021 sintetizzato dalla circolare Icn n. 138/21 che è ora ripreso integralmente.

- 1. Requisiti di accesso al beneficio addizionale**
- 2. Termini e modalità di presentazione delle domande di beneficio addizionale**
- 3. Importo del beneficio addizionale**
- 4. Modalità di erogazione del beneficio addizionale**
- 5. Revoca del beneficio addizionale**
- 6. Verifiche dell'attività lavorativa**

1. Requisiti di accesso al beneficio addizionale

Secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del Dm 12-2-2021 che ha regolamentato l'istituto, possono presentare domanda di beneficio addizionale i soggetti che si trovino congiuntamente nelle seguenti condizioni.

- Risultino, al momento della presentazione della domanda di beneficio addizionale, componenti di un nucleo familiare beneficiario di una prestazione di Rdc in corso di erogazione (art. 1, comma 1, lett. a);
Ad esempio, in caso di domanda di beneficio addizionale presentata in data 10 ottobre 2021, tramite il nuovo schema di modello "Com Esteso", il richiedente avrà diritto all'incentivo, qualora sia corrisposta al nucleo familiare al quale il soggetto appartiene la mensilità di Rdc di competenza del mese di ottobre 2021.

- Abbiamo avviato, entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc, un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o abbiamo sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio (art. 1, comma 1, lett. b);

Esempio 1:

- Domanda di Rdc accolta in data 15 gennaio 2021;
- inizio attività lavorativa autonoma in data 20 marzo 2021.

Il beneficio addizionale spetta in quanto l'attività lavorativa risulta intrapresa nei primi dodici mesi di fruizione del Rdc.

Esempio 2:

- Domanda di RdC accolta in data 15 settembre 2020;
- inizio attività lavorativa autonoma in data 20 settembre 2021.

Il beneficio addizionale non spetta in quanto l'attività lavorativa oggetto di incentivazione non risulta iniziata entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio.

Esempio 3:

- Domanda di Rdc accolta in data 15 settembre 2021;
- inizio attività lavorativa autonoma in data 15 giugno 2021.

Il beneficio addizionale non spetta in quanto alla data di inizio attività il nucleo familiare non risultava essere in corso di godimento del Rdc.

- Non abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la richiesta del beneficio addizionale, un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, o non abbiano sottoscritto, nello stesso periodo, una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, ad eccezione della quota per la quale si chiede il beneficio addizionale (art. 1, comma 1, lett. c);
- non siano componenti di nuclei familiari beneficiari di Rdc che abbiano già usufruito del beneficio addizionale di cui al citato decreto (art. 1, comma 1, lett. d).

La circolare precisa che sono *legittimati a presentare la domanda non solo il richiedente il Rdc, ma anche i soggetti beneficiari di Rdc ricompresi nel nucleo familiare in qualità di meri componenti, a esclusione del genitore non coniugato e non convivente nel nucleo, considerato parte del nucleo stesso ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Regolamento ISEE (cosiddetta "componente attratta")*.

Le attività lavorative che danno titolo al riconoscimento del beneficio addizionale corrispondono a quelle per l'incentivo all'autoimprenditorialità ai percettori di Napsi (articolo 8 Dlgs 22/2015).

Questi, comunque, i casi specificati dalla circolare.

- Attività professionale esercitata da liberi professionisti, anche iscritti a casse professionali autonome, in quanto "attività di lavoro autonomo".*
- Attività di impresa individuale commerciale, artigiana o agricola.*
- Sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.*
- Costituzione di società unipersonale (S.r.l., S.r.l.s. o S.p.A.) caratterizzata dalla presenza di un unico socio. Di regola la responsabilità del socio unico è limitata al capitale sociale conferito, a condizione che si versi l'intero capitale sociale sottoscritto, che sia comunicata al Registro delle imprese la presenza dell'unico socio e che sia indicata negli atti e nella corrispondenza della società l'unipersonalità della stessa, senza però indicare il nome del socio unico. Il mancato adempimento di tali obblighi comporta la perdita del beneficio della suddetta responsabilità limitata. In quest'ultimo caso, dunque, il socio, che risponde illimitatamente, può ottenere l'incentivo al pari di chi esercita attività di impresa individuale.*
- Costituzione o ingresso in società di persone o di capitali (S.n.C o S.a.S o S.r.l.) in analogia a quanto previsto per l'incentivo all'autoimprenditorialità per i lavoratori aventi diritto alla corresponsione della NASpI (cfr. la circolare n. 174/2017). Il beneficio addizionale non spetta qualora il richiedente dell'incentivo conferisca meramente apporto in termini di capitale sociale.*

La circolare evidenzia alcuni vincoli per l'accesso al beneficio.

- È necessario che i lavoratori autonomi siano iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie, secondo le specifiche modalità e tempistiche previste dalle gestioni di appartenenza.
- L'attività lavorativa oggetto di incentivazione deve essere iniziata entro e non oltre 12 mesi decorrenti dalla fruizione della prima mensilità di Rdc.
- La quota di capitale sociale di una cooperativa deve essere sottoscritta entro 12 mesi dalla fruizione della prima mensilità di Rdc.

Il beneficio addizionale non spetta

- *con riferimento a nuclei familiari che abbiano già esaurito la percezione del Rdc, per superamento del periodo massimo di fruizione o per intervenuta decadenza, revoca o sospensione di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge n. 4/2019, secondo quanto illustrato nel dettaglio al successivo paragrafo 6.*

- *quando l'attività lavorativa sia stata avviata prima del riconoscimento del Rdc o quando, analogamente, la quota di capitale sociale di una cooperativa sia stata sottoscritta prima dell'accesso alla medesima misura.*

Il beneficio, inoltre, spetta a condizione che i richiedenti:

- *non abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la richiesta del beneficio addizionale, un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o non abbiano sottoscritto, nello stesso periodo, una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, a eccezione della quota per la quale si chiede il beneficio addizionale (art. 1, comma 1, lett. c);*
- *non siano componenti di nuclei familiari beneficiari di Rdc che abbiano già usufruito del beneficio addizionale di cui al medesimo decreto ministeriale 12 febbraio 2021 (art. 1, comma 1, lett. d).*

Per quanto riguarda la partecipazione a una cooperativa sono necessarie due condizioni:

- il socio deve aderire entro 12 mesi dalla percezione della prima mensilità del Rdc;
- il lavoratore deve non essere stato socio in precedenza della cooperativa, ma lo deve diventare attraverso la quota oggetto del beneficio addizionale.

Nell'ipotesi in cui due o più componenti dello stesso nucleo trasmettano domanda di beneficio addizionale, l'istruttoria viene effettuata seguendo il criterio cronologico di presentazione delle istanze. Le successive domande di beneficio addizionale saranno pertanto istruite solo nel caso in cui sia respinta la prima domanda in ordine temporale.

2. Termini e modalità di presentazione delle domande di beneficio addizionale

Ai fini del riconoscimento del beneficio addizionale è necessario che:

- *l'avvio delle attività sia comunicato, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del citato decreto-legge n. 4/2019, mediante il modello "RdC-Com Esteso", entro trenta giorni dall'inizio della stessa attività, come specificato al paragrafo 8, lett. C.2), della circolare n. 43 del 20 marzo 2019 e al paragrafo 7 della circolare n. 100 del 5 luglio 2019;*
- *per le attività avviate e regolarmente comunicate, per le quali la fruizione del Rdc sia ancora in corso, sia effettuata una nuova comunicazione all'INPS mediante il nuovo schema di modello "Com Esteso", allegato al decreto ministeriale citato e reso disponibile dall'Istituto in via telematica, come comunicato con il messaggio n. 3212 del 24 settembre 2021.*

La domanda di beneficio addizionale può essere presentata all'INPS, previa compilazione del nuovo schema di modello telematico "Com Esteso", tramite le seguenti modalità:

- il sito internet dell'Istituto (www.inps.it), autenticandosi con SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
- gli Istituti di patronato;
- i Centri di assistenza fiscale.

È prevista una procedura di esame specifico per le domande presentate nel periodo tra la data di pubblicazione del decreto 12-2-2021 e la data di operatività della procedura, ossia dal 15-5-2021 al 30-9-2021.

3. Importo del beneficio addizionale

Il beneficio addizionale è pari a 6 mensilità del Rdc, da corrispondersi in unica soluzione, nei limiti di 780 euro mensili.

L'importo spettante è calcolato con riferimento al mese in cui è avviata l'attività oggetto di incentivazione.

Pertanto, la data di inizio attività dichiarata nel modello "RdC-Com Esteso" deve corrispondere alla data effettiva di inizio attività e, in ogni caso, non deve essere successiva al termine di trenta giorni previsto per la presentazione del modello "RdC-Com Esteso".

- *Esempio 1:*

- domanda di Rdc accolta in data 15 gennaio 2021;
- inizio attività lavorativa autonoma in data 20 settembre 2021;
- importo percepito nella mensilità nominale di "settembre 2021" pari a 500 euro.

Il beneficio addizionale spetta nella misura di 3.000 euro ($500 \times 6 = 3.000$).

- *Esempio 2:*

- Domanda di Rdc accolta in data 15 gennaio 2021;
- inizio attività lavorativa autonoma in data 20 settembre 2021;
- importo percepito nella mensilità nominale di "settembre 2021" pari a 1000 euro.

Il beneficio addizionale spetterebbe nella misura di 6.000 euro ($1.000 \times 6 = 6.000$), ma viene abbattuto all'importo di 4.680 euro per via del massimale di 780 euro mensili previsto dalla normativa.

4. Modalità di erogazione del beneficio addizionale

Il pagamento avverrà previsto entro il secondo mese successivo a quello di presentazione della domanda di beneficio addizionale (ad esempio, in caso di domanda presentata il 30 ottobre 2021 tramite il nuovo schema di modello "Com Esteso", il pagamento sarà effettuato entro il 31 dicembre 2021).

5. Revoca del beneficio addizionale

Il beneficio addizionale può essere revocato nelle seguenti ipotesi:

- *qualora l'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, oggetto di incentivazione, cessi prima di dodici mesi dall'avvio della stessa o nel caso in cui il percettore del beneficio addizionale abbia ceduto la propria quota di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, entro i dodici mesi dalla sottoscrizione della quota medesima (art. 5, comma 1, lett. a);*
- *qualora il Rdc, in corso di erogazione al momento della richiesta del beneficio addizionale, sia oggetto di revoca nelle ipotesi previste dal decreto-legge n. 4/2019 (art. 5, comma 1, lett. b);*
- *qualora il beneficiario incorra nelle ipotesi di decadenza dal Rdc di cui all'articolo 7 del citato decreto-legge n. 4/2019 o sia destinatario di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria, emanato ai sensi del successivo articolo 7-ter del medesimo decreto-legge (art. 5, comma 1, lett. c).*

Ricordiamo che il Dlgs 22/2015 prevede la restituzione Naspi anticipata se il lavoratore instaura rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo Naspi (salvo rapporto di lavoro subordinato con cooperativa). Questo tipo di normativa non è invece prevista in caso di beneficio addizionale Rdc.

Rinviamo alla lettura della circolare per quanto riguarda le situazioni di revoca del reddito.

6. Verifiche dell'attività lavorativa

Prima di liquidare la prestazione le sedi Inps verificheranno:

- la data di effettivo avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o la data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa;
- che il richiedente il beneficio addizionale, quale titolare dell'attività lavorativa autonoma, non abbia cessato, nei dodici mesi precedenti la richiesta del beneficio, un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o non abbia sottoscritto, nello stesso periodo, una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il

rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, ad eccezione della quota per la quale si chiede il beneficio addizionale.